

DECRETO DIRIGENZIALE

G029_2024 - Gara europea a procedura telematica aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura attinenti la progettazione antincendio, finalizzata all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed al rilascio del parere preventivo di conformità dei VV.F. per gli edifici di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze. Importo a base di gara € 1.590.799,33. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00. CUP: B18H23000910005. CUI: S01279680480202400020. RUP: Arch. Carmen Carrera. DECISIONE DI CONTRARRE.

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6, comma 1, “Autonomia delle università”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTA la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi - CUI S01279680480202400020;



RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 1958/2024 prot. 270281/2024 del 31/10/2024 di designazione del RUP nella persona dell'Arch. Carmen Carrera, Dirigente dell'Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare;

VISTA la Relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto trasmessa con nota prot. n. 282044 del 12/11/2024 per l'affidamento dei servizi in oggetto mediante Accordo Quadro concluso con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023 (Allegato 1);

VISTO l'importo complessivo dell'appalto stimato dal RUP pari a € 3.181.598,66 oltre IVA e accessori di legge, di cui € 1.590.799,33 da porre a base di gara, riferiti al primo quadriennio, oltre a € 1.590.799,33 per eventuale rinnovo di ulteriori quattro anni, per i motivi indicati in relazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizio avente natura intellettuale;

PRESO ATTO della necessità di procedere all'indizione ad una procedura di gara aperta comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma START, da considerarsi conforme a quanto disposto dagli obblighi di digitalizzazione ex artt. 19 e ss. del d.lgs. 36/2023 e specificamente in tema di obbligo di utilizzo delle PAD Piattaforme di Approvvigionamento Digitale di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 71 co.3 del d.lgs. 36/2023, il termine di presentazione delle offerte è fissato in 15 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84, poiché ricorrono le seguenti ragioni di urgenza rappresentate dal RUP: l'accordo quadro è finanziato con risorse del bando MUR ai sensi del d.m.10 maggio 2023, n. 455: Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature per gli anni 2022 e 2023, aventi scadenza di rendicontazione entro il 31.12.2024 ed è necessario procedere all'aggiudicazione entro tale termine;

PRESO ATTO che l'affidamento avverrà con l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 co. 2 lett. b) del d.lgs. 36/2023, trattandosi di servizio avente natura intellettuale di importo superiore alla soglia ivi prevista;

DATO ATTO che la Centrale Acquisti, preposta all'espletamento della procedura di Gara e Contratto, ha proceduto alla redazione del Disciplinare di Gara (Allegato 2);



CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023, l'appalto è suddiviso in n. 3 lotti funzionali e che l'Accordo Quadro sarà stipulato con i primi tre operatori economici collocatisi in graduatoria;

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'Accordo Quadro è finanziato con risorse del bando MUR ai sensi del d.m.10 maggio 2023, n. 455: Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature per gli anni 2022 e 2023 all'interno dei fondi UA.A.50000.TECN.EDIL CO.01.01.02.06.01.02 Scheda di Piano n°258;

PRESO ATTO che i costi a carico dell'Ateneo per il contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023) ammontano a € 660,00 e trovano copertura sul medesimo fondo;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 98 Anno 2016 Prot. n. 16906, e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023, di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ciò premesso,

DECRETA

- a) di indire la procedura aperta europea telematica mediante piattaforma START, ex art. 71 d.lgs. 36/2023, per l'affidamento, mediante Accordo Quadro da concludersi con più operatori economici, dei servizi di ingegneria e architettura attinenti la progettazione antincendio, finalizzata all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed al rilascio del parere preventivo di conformità dei VV.F. per gli edifici di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze;
- b) che l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a € 3.181.598,66 oltre IVA e accessori di legge, di cui € 1.590.799,33 da porre a base di gara, riferiti al primo quadriennio, ed € 1.590.799,33 per eventuale rinnovo di ulteriori quattro anni;
- c) che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizio avente natura intellettuale;



- d) che l'affidamento del servizio in oggetto per il primo quadriennio è finanziato con risorse del bando MUR ai sensi del d.m.10 maggio 2023, n. 455: Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature per gli anni 2022 e 2023 all'interno dei fondi UA.A.50000.TECN.EDIL CO.01.01.02.06.01.02 Scheda di Piano n°258 per un importo complessivo di € 2.018.406,19 comprensivo di oneri previdenziali al 4% ed iva;
- e) che i costi a carico dell'Ateneo per il contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023), pari a € 660,00, richiamati nella parte narrativa del presente atto, trovano copertura finanziaria sul medesimo fondo;
- f) di procedere, in esito all'aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle verifiche di legge, alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023;
- g) di garantire la pubblicità degli atti ai sensi art. 27 del codice mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;
- h) che gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- i) di esperire la procedura di gara a mezzo PAD ai sensi dell'art. 25 del codice per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto;
- j) di pubblicare il presente atto sul profilo web dell'Amministrazione www.unifi.it sezione Bandi di Gara e sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

v.to di regolarità contabile

Responsabile UP

“Servizi di Ragioneria e Contabilità”

Dott. Francesco Oriolo

FRANCESCO
ORIOLO

Firmato digitalmente da
FRANCESCO ORIOLO
Data: 2024.11.13 12:01:01 +01'00'

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti

Allegati al presente atto:

- 1) Allegato 1 “Relazione del Responsabile Unico del Progetto”;
- 2) Allegato 2 “Disciplinare di gara”.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Spett.le
Centrale Acquisti
SEDE

Oggetto: Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura attinenti la progettazione antincendio finalizzata all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed al rilascio del parere preventivo di conformità dei VV.F. per gli edifici di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze.

Relazione del Responsabile Unico del Progetto

Il sottoscritto RUP, nominato con Decreto Dirigenziale rep. 1958/2024 prot. 270281/2024 del 31/10/2024, propone di attivare una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, volta alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, per la stipulazione di contratti d'appalto relativi ai servizi di ingegneria ed architettura attinenti alla progettazione antincendio, finalizzata all'adeguamento alle norme antincendi ed al rilascio del parere preventivo di conformità dei VV.F. su edifici di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze.

Si ritiene di appaltare il servizio suddetto per il periodo di quattro anni decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, con facoltà di rinnovo allo scadere del quarto anno, da parte della stazione appaltante, per ulteriori quattro anni.

Ai sensi dell'art. 59 del codice il rinnovo è motivato da peculiari ed eccezionali esigenze di mantenimento della vigenza dello stesso e specificamente dalla necessità di proseguire con la messa a norma antincendio per ottemperare a finanziamenti ministeriali ulteriori o a fondi di finanziamento non spesi nel tempo previsto.

Ai sensi dell'art. 71 co.3 del d.lgs. 36/2023, si dispone che il termine di presentazione delle offerte è pari a 15 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84, poiché ricorrono le seguenti ragioni di urgenza: l'accordo quadro è



finanziato con risorse del bando MUR ai sensi del d.m.10 maggio 2023, n. 455: Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature per gli anni 2022 e 2023, aventi scadenza di rendicontazione entro il 31.12.2024 ed è necessario procedere all'aggiudicazione entro tale termine.

L'importo complessivo massimo stimato dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è pari ad € 3.181.598,66 oltre IVA e accessori di legge, di cui 1.590.799,33 da porre a base di gara, riferiti ai primi quattro anni, e € 1.590.799,33 per eventuale rinnovo di ulteriori quattro anni.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizio di natura intellettuale, per cui non sono stati stimati costi a titolo di manodopera. L'appalto è suddiviso in n. 3 lotti funzionali con l'impegno di fare almeno 2 progetti all'anno.

I lotti sono così suddivisi geograficamente:

1. Centro Storico
2. Sesto – Arcetri - Novoli
3. Careggi – Santa Marta

L'Accordo Quadro sarà stipulato con i primi 3 (tre) operatori economici collocatisi in graduatoria, individuati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice.

Si precisa che verranno stipulati tanti Accordi Quadro quanti sono il numero di operatori economici aggiudicatari della presente gara, fino a un massimo di 3 e ciascuno degli operatori aggiudicatari sottoscriverà il proprio specifico Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli affidamenti che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario mediante specifici Contratti Applicativi stipulati durante il periodo di durata dell'Accordo, con quantificazione dell'importo a seguito di applicazione della percentuale di affidamento dell'importo complessivo affidato, secondo la seguente tabella:



Graduatoria	Importo minimo	Importo a base di gara	Importo post aggiudicazione
Aggiudicatario 1	30% minimo base di gara	€ 1.590.799,33	€ 477.239,79
Aggiudicatario 2	20% minimo base di gara		€ 318.159,87
Aggiudicatario 3	10% minimo base di gara		€ 159.079,33
TOTALE	60%		€ 954.479,59

La percentuale residua (40 % dell'importo a base di gara) potrà essere utilizzata per la riparametrazione degli importi e gli ulteriori affidamenti, garantendo sempre che tale percentuale non potrà alterare l'ordine di aggiudicazione.

L'aggiudicatario collocato in graduatoria in posizione inferiore ad un altro non potrà, a seguito della riparametrazione o di ulteriori affidamenti, superare l'importo in percentuale previsto per l'aggiudicatario in categoria superiore.

Ciascun operatore economico presenta offerta consapevole che sarà applicata a qualunque dei lotti funzionali.

Qualora siano ammessi operatori economici in numero inferiore a tre, la Stazione Appaltante potrà sottoscrivere l'Accordo Quadro con l'operatore o gli operatori che abbiano formulato offerta valida, riparametrando la percentuale, secondo la seguente tabella:

Graduatoria	Importo minimo	Importo a base di gara	Importo post aggiudicazione
Aggiudicatario 1	45%	€ 1.590.799,33	€ 715.859,70
Aggiudicatario 2	15%		€ 238.619,90
TOTALE	60%		€ 954.479,59



Nel caso di un unico aggiudicatario l'importo di aggiudicazione sarà almeno pari al 60%. L'importo dei singoli Contratti Applicativi verrà calcolato adottando la tabella dei corrispettivi, come da allegato "Determinazione Corrispettivi" utilizzando gli stessi parametri. Il documento esplicativo del calcolo dell'importo dei singoli affidamenti verrà allegato alla relativa richiesta di offerta.

Si precisa che la stipula dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante ad affidare gli Appalti Specifici fino alla sua concorrenza.

N. di gara attribuito dalla Centrale Acquisti: G029_2023.

L'appalto è inserito in programmazione con il CUI S01279680480202400020 .

Copertura finanziaria: gli importi per l'affidamento del servizio troveranno copertura con risorse del bando MUR ai sensi del d.m.10 maggio 2023, n. 455: Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature per gli anni 2022 e 2023 all'interno dei fondi UA.A.50000.TECN.EDIL CO010102060102 Scheda di Piano n°258, in cui è presente, inoltre, la copertura di spesa relativa al pagamento del Contributo di Gara ANAC di importo pari a € 660,00.

Per la partecipazione alla gara si richiedono i seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale

- a) I professionisti dovranno essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- b) Almeno un professionista deve avere i requisiti per la progettazione antincendio, per cui è richiesta l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.



<https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-aziende-e-i-professionisti/servizi-line-di-prevenzione-incendi/professionisti-antincendio/professionisti-abilitati>.

- c) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente indica nel DGUE il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati;
- d) Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Capacità economico-finanziaria

Avere realizzato un fatturato specifico per progettazione antincendio espletata nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo complessivo almeno pari al 40% dell'Accordo Quadro (€ 636.000,00 IVA esclusa).

Capacità tecnico-professionale

Aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, n. due servizi "di punta" di progettazione antincendio, riferiti alle attività 34 - 65 - 67 - 72 - 74 - 75 ai sensi del D.P.R. 151/2011, il cui importo sia superiore a 100.000,00 IVA esclusa per ciascun servizio.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera b) del Codice, poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:



	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

	Criterio	Punti	Modalità di valutazione	punti D
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	45	Saranno ritenute più adeguate e maggiormente rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare sotto vari aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del Concorrente. La Commissione attribuirà una migliore valutazione al Concorrente che abbia prestato il miglior servizio non soltanto nei due ambiti indicati, ma anche nella tipologia di prestazione affine a quelle oggetto della presente procedura d'appalto.	45
B	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	25	Saranno meglio valutate quelle relazioni che illustrano in modo preciso, più convincente e più esaustivo, le tematiche oggetto della relazione di cui all'offerta tecnica. Sarà quindi considerata preferibile quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.	25



In relazione a quanto sopra esposto si trasmette la presente relazione ed i relativi allegati, da porre a base di gara, all'ufficio preposto UP "Centrale Acquisti" per l'avvio della procedura di gara, finalizzata alla contrattualizzazione.

Il RUP

Arch. Carmen Carrera

Allegati:

- Capitolato tecnico prestazionale (con elenco immobili e determinazione corrispettivi);
- Schema di contratto.



Firmato
digitalmente da:
CARMEN
CARRERA
Data: 12/11/2024
11:03:32 CET

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA ATTINENTI LA PROGETTAZIONE
ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED AL RILASCIO DEL
PARERE PREVENTIVO DI CONFORMITA' DEI VV.F. PER GLI
EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE**

Sommario

1.	OGGETTO E FASI DELL’AFFIDAMENTO.....	3
1.1.	Oggetto dell’affidamento	3
1.2.	Fase di RILIEVO	3
1.3.	Fase di REDAZIONE DEL PARERE	4
1.4.	Fase di recepimento delle prescrizioni del Comando	5
1.5.	Assistenza e supporto al Responsabile Unico del Procedimento.....	5
1.6.	Studio di fattibilità per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio.....	5
1.7.	Specifiche e modalità di consegna degli elaborati.....	5
1.8.	Specifiche per la redazione degli elaborati.....	6
1.9.	Criteri e modalità di consegna degli elaborati.....	6
1.10.	Compenso professionale - inclusioni ed esclusioni.....	7
2.	CAPITOLO 6_ NORME FINALI.....	7

1. OGGETTO E FASI DELL’AFFIDAMENTO

1.1. Oggetto dell’affidamento

La presente proposta ha per oggetto il conferimento dell’incarico professionale di progettista antincendio ai fini della valutazione del progetto (per emissione parere preventivo di conformità) da parte del Comando, per gli edifici definiti nell’Allegato ELENCO IMMOBILI.

Tale allegato è da intendersi rappresentativo e potrà essere integrato e modificato dall’Università degli Studi di Firenze, di seguito Stazione Appaltante.

L’Affidatario, nello svolgimento dell’incarico, dovrà rispettare ed espletare tutte le fasi procedurali previste nel presente Capitolato.

Le prestazioni dovranno essere espletate secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza da parte dell’Affidatario.

L’Affidatario dovrà essere un professionista iscritto all’apposito elenco del Ministero dell’Interno nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

L’Affidatario dovrà procedere ad una attività di verifica presso gli uffici della Area Gestione e Adeguamento del Patrimonio Immobiliare dell’Università degli Studi di Firenze, di seguito AGAPI e/o il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, di seguito Comando.

1.2. Fase di RILIEVO

La fase di rilievo comprende, a titolo di esempio le seguenti attività:

- Sopralluogo preliminare: Effettuare una visita iniziale per comprendere le caratteristiche generali dell’edificio, come la volumetria, la distribuzione degli spazi e i materiali utilizzati.
- Raccolta documentazione: Ottenere e analizzare tutti i documenti esistenti, come planimetrie, sezioni, prospetti e certificazioni precedenti.
- Misurazioni: Utilizzare strumenti come distanziometri laser, metri a nastro e livelle per rilevare le dimensioni precise degli spazi interni ed esterni.
- Fotografie: Scattare foto dettagliate di tutte le aree rilevanti, inclusi punti critici come vie di fuga, uscite di emergenza e sistemi antincendio esistenti.
- Identificazione dei dispositivi: Mappare tutti i dispositivi antincendio presenti, come estintori, idranti, rilevatori di fumo e sistemi di allarme.
- Verifica delle vie di fuga: Controllare la presenza e l’accessibilità delle vie di fuga, assicurandosi che siano libere da ostacoli e ben segnalate.
- Valutazione dei materiali: Identificare i materiali di costruzione utilizzati e valutarne la resistenza al fuoco. Questo include pareti, pavimenti, soffitti e rivestimenti.
- Stato di conservazione: Esaminare lo stato di conservazione dei materiali per identificare eventuali punti deboli o necessità di manutenzione.

Al termine di questa fase dovranno essere restituiti i seguenti elaborati e documenti in formato digitale:

- Rilievo con nuvola di punti degli edifici oggetto di progettazione antincendio.
- Planimetrie in formato DWG dello stato di fatto, comprensive di sistemi antincendio attivi e passivi presenti, porte REI, vie di fuga, ogni altro elemento necessario alla valutazione rischio incendio.

Tali planimetrie dovranno essere redatte secondo il capitolato tecnico per il caricamento sul database informatico di Ateneo (INFOCAD), da aggiornare a carico della Stazione Appaltante.

1.3. Fase di REDAZIONE DEL PARERE

Il progettista ai fini della redazione del parere di cui al presente incarico dovrà:

- ✓ Individuare esattamente le attività soggette ai sensi del D.P.R 151/2011 in funzione della base del rischio (cat. A, B o C) e valutare l'attività prevalente.
- ✓ Verificare l'ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.
- ✓ Verificare le distanze di sicurezza esterne, interne, di protezione e di rispetto nonché dell'accessibilità ai mezzi di soccorso.
- ✓ Individuare normative, leggi e regolamenti di riferimento ed applicabili alle singole attività.
- ✓ Determinare le disposizioni tecniche di prevenzione incendi, laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto di finalità e principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze.

Tra le attività a carico del progettista sono comprese:

- Acquisizione, catalogazione ed archiviazione della documentazione.
- Acquisizione, catalogazione, archiviazione ed analisi della documentazione progettuale consegnata c/o il comando dei vigili del fuoco per ogni singolo edificio con la verifica della disponibilità c/o l'Ente di planimetrie, sezioni, prospetti ed eventuali precedenti progetti anche di tipo impiantistico.
- Colloqui ed incontri: Programmazione e attuazione di colloqui e incontri con il Committente per analizzare e valutare gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, definire gli obiettivi degli interventi in funzione delle effettive esigenze e eventuali incontri di approfondimento c/o Enti competenti (comando provinciale dei vigili del fuoco).

L'Affidatario, espletate le fasi sopra descritte, dovrà predisporre tutta la documentazione in base ad opportune valutazioni sulle caratteristiche degli immobili e delle specifiche attività svolte negli stessi, in accordo con il RUP e in ottemperanza al D.P.R. 151/2011, e in particolare:

Per le attività in categoria A:

- Relazione tecnica idonea a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
- Elaborati grafici atti ad individuare le opere di adeguamento antincendio, con allegata sintetica relazione degli stessi.

Per le attività in categoria B e C:

- Richiesta di valutazione del progetto (parere preventivo di conformità), mediante prescritta modulistica.
- Documentazione conforme a quanto specificato nell'Allegato I al D.M. 7 agosto 2012.
- Predisposizione bollettino a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 139/06.

La documentazione deve essere conforme all'allegato I, lettera B, del D.M. 07/08/2012.

1.4. Fase di recepimento delle prescrizioni del Comando

L'Affidatario, a seguito della presentazione in prima istanza del parere preventivo di conformità, in caso di richiesta di prescrizioni mandatorie da parte del Comando, dovrà provvedere al recepimento delle stesse, agli eventuali aggiornamenti e/o correzioni del progetto presentato in prima istanza, con le stesse modalità e fino all'emissione del parere preventivo di conformità da parte del Comando.

1.5. Assistenza e supporto al Responsabile Unico del Progetto

L'Affidatario dovrà fornire al RUP l'assistenza necessaria presso il Comando per la presentazione e la discussione della pratica, eventuali aggiornamenti e/o correzioni del progetto presentato, fino all'emissione del parere preventivo di conformità.

1.6. Studio di fattibilità per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio

Nel solo caso in cui le indicazioni contenute nel parere positivo di conformità antincendio prevedano lo svolgimento di specifici lavori di adeguamento, l'Affidatario dovrà redigere, ad uso esclusivo dell'Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare, uno **studio di fattibilità** preliminare per i lavori, per ogni singolo edificio oggetto dell'incarico.

Lo studio di fattibilità dovrà comprendere, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti elaborati:

- a. Relazione illustrativa degli interventi necessari all'adeguamento;
- b. Elaborati grafici (1 planimetria generale di inquadramento, 1 Planimetria di dettaglio, prospetti e sezioni degli interventi di modifica)
- c. Calcolo sommario della spesa;

Gli stessi dovranno fornire alla Stazione Appaltante gli elementi necessari per i successivi affidamenti di lavori e servizi professionali, al fine di ottemperare a quanto riportato nel parere ottenuto e definire gli interventi necessari per l'ottenimento della certificazione antincendio.

1.7. Specifiche e modalità di consegna degli elaborati

I documenti previsti dalle attività di cui al precedente punto devono essere consegnati con le seguenti tempistiche:

- Il rilievo e la redazione del progetto per la richiesta del parere devono essere conclusi entro 90 giorni consecutivi e naturali dalla consegna al professionista della documentazione digitale per l'avvio delle attività.
- Entro 30 giorni naturali e consecutivi deve essere eseguita la Fase di recepimento delle prescrizioni del Comando dal ricevimento delle prescrizioni.
- Entro 30 giorni naturali e consecutivi deve essere consegnato il rilievo con nuvola di punti e lo Studio di Fattibilità preliminare per i lavori, dall'ottenimento del parere antincendio.

L'Affidatario, nell'ambito dei tempi di espletamento previsti, dovrà predisporre idoneo cronoprogramma che individui le tempistiche suddivise per le fasi di cui all'art. 1.2 del presente disciplinare, per ogni edificio e/o complesso edilizio oggetto dell'incarico, e in base alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

L'incarico dovrà essere espletato in un numero di giorni naturali, successivi e continui stabiliti dalla Stazione Appaltante in base alla priorità e/o alla complessità degli interventi di adeguamento

derivati dalla valutazione del progetto antincendio per ogni singolo edificio del lotto e/o corpo di fabbricato costituente il complesso edilizio soggetto.

Qualora insorgessero circostanze non imputabili all'Affidatario, tali da comportare ritardi, anche parziali, rispetto ai termini suddetti, l'Affidatario dovrà notificarle tempestivamente al RUP e chiedere la proroga e/o novazione e sospensione dei termini stessi.

Qualora la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse in qualsiasi momento di dare ulteriore seguito alle attività oggetto del presente incarico, lo stesso si considererà concluso ed in tal caso l'Affidatario avrà diritto al compenso per le prestazioni eseguite, previo accertamento del RUP. Nessuna altra somma a qualsiasi titolo sarà dovuta all'Affidatario.

La sospensione delle attività oggetto dell'incarico può essere disposta solo su indicazione del RUP. Dovranno essere programmate idonee riunioni con il RUP e/o altri tecnici dell'AGAPI, atte a monitorare l'avanzamento delle attività attinenti all'incarico e in particolare si reputano indispensabili quelle relative alle seguenti fasi:

- Riunione preliminare in concomitanza con l'inizio dell'attività;
- Riunione a conclusione delle singole fasi di Progettazione Tecnica Antincendio; in tale occasione l'Affidatario presenterà idonea documentazione, conforme a quanto specificato nell'Allegato I al D.M. 7 agosto 2012, da sottoporre all'approvazione del RUP, preliminarmente alla consegna al Comando.

1.8. Specifiche per la redazione degli elaborati

Per la redazione degli elaborati sono richiesti i seguenti requisiti:

- Rilievo con nuvola di punti ed elaborati grafici in formato DWG;
- i testi dovranno essere elaborati con videoscrittura Microsoft Office, mentre per i computi si dovrà utilizzare un programma stime indicato dalla Stazione Appaltante o altro con archivi compatibili;
- dovrà essere redatto un apposito elenco di tutti gli elaborati, e la documentazione dovrà portare la relativa numerazione di pagina.

1.9. Criteri e modalità di consegna degli elaborati

La consegna degli elaborati dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

a) Per l'approvazione interna da parte dell'AGAPI preliminare alla richiesta di parere preventivo di conformità del progetto al Comando:

- n°1 copia cartacea del progetto;
- n°1 copia del progetto su supporto informatico, con elencazione ordinata dei files.

b) Per le attività in categoria B e C di cui si richiede parere preventivo di conformità del progetto al Comando:

- n°1 copia cartacea del progetto;
- n°1 copia del progetto su supporto informatico, con elencazione ordinata dei files.

c) Successivamente all'approvazione dei VV.F. e all'emissione del parere preventivo di conformità:

- n°1 copia cartacea della documentazione di cui al punto 1.3.2 (Progetto Preliminare);
- n°1 copia del progetto su supporto informatico, con elencazione ordinata dei files.

L' AGAPI si riserva di fornire, nel corso dell'espletamento dell'incarico, tutte le indicazioni ritenute utili e necessarie per la corretta impostazione degli elaborati, previa fornitura di idonei layout ed eventuali relativi supporti campione.

1.10. Compenso professionale - inclusioni ed esclusioni

Si rimanda all'allegato DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI per il calcolo del compenso.

Il corrispettivo definitivo, calcolato in base ai criteri di offerta indicati dall'Affidatario, resterà fisso ed invariabile, e sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- 50% dell'Importo all'approvazione da parte della stazione appaltante degli elaborati di cui all' art 1.3;
- 50% dell'Importo A all'approvazione da parte della stazione appaltante degli elaborati di cui all' art 1.6.

Sono da ritenersi escluse dal corrispettivo pattuito:

- le assistenze murarie e impiantistiche per saggi, prove e verifiche strumentali;
- le somme relative a marche da bollo e versamenti alla Tesoreria Provinciale dello Stato per le pratiche da presentare al Comando.

Nel corrispettivo dell'Affidatario sono comprese:

- le prestazioni di cui al punto 1;
- i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici locali durante l'elaborazione, la richiesta di adeguamento e/o integrazione del progetto, e l'approvazione del progetto;
- le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante;
- le verifiche necessarie per la redazione del progetto;
- l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Affidatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario.

2. CAPITOLO 6_NORME FINALI

L'articolato normativo di riferimento, a scopo semplificativo e non esaustivo, di cui al presente Capitolato è il seguente:

DPR n. 151 del 01/08/2011: "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4- quarter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

D.M. 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, modificato dal D.M. 18 ottobre 2019 “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”;

D.M. 18 ottobre 2019 “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”;

D.M. 14/02/2020 “Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi” e con le correzioni del DM 6 aprile 2020 e del DM 15 maggio 2020.

D.M. 24 novembre 2021 “Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi;

D.M. 10/07/2020 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;

D.M. 14 ottobre 2021 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

D.M. 1/09/2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

D.M. 2/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

D.M. 3/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato si fa rinvio alla normativa vigente in materia, **incluso gli eventuali aggiornamenti normativi con entrata in vigore precedente alla data di presentazione del progetto** per l'ottenimento del parere preventivo di conformità da parte del Comando.

Il recepimento degli aggiornamenti e l'eventuale modifica degli elaborati di cui al punto 1.2.3 non comporterà alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Allegati:

- Elenco Immobili
- Determinazione Corrispettivi



Firmato
digitalmente da:
CARMEN
CARRERA
Data: 12/11/2024
11:02:15 CET

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - QUADRO RIEPILOGATIVO - PREVENZIONE INCENDI - ELENCO GENERALE E

n°	COD. ED.	Denominazione	ATTIVITA' AI SENSI DM 151/2011				MQ
1	1	CASCINE PADIGLIONE CENTRALE	67 scuola	72 storici			5760
2	2	CASCINE PADIGLIONE OVEST	67	72	74 centr. Termica		1305
3	3	CASCINE PADIGLIONE EST	67	72			2573
4	4	CASCINE FABBRICETTA OVEST	67 sotto 100 presenze				586
5	5	CASCINE FABBRICETTA EST	67 sotto 100 presenze				577
6	6	CASCINE ZOOTECNIA	67 sotto 100 presenze				890
7	6.1	CASCINE PREFABBRICATO ZOOTECNIA	67 sotto 100 presenze				240
8	7	CASCINE STALLE ZOOTECNIA	67 sotto 100 presenze				912
9	10	VIA DONIZETTI	67 sotto 100 presenze		74		1059
10	11	QUARACCHI	67	72	74		6415
	13	VALLOMBROSA	67 sotto 100 presenze	66 studentato	74		
11	14	VIA MICHELI EX RESTAURO	67 sotto 100 presenze				838
12	15	VIA MICHELI SAN CLEMENTE	67	72	34		4895
13	17	PIAZZA BRUNELLESCHI EX ARCHITETTURA	67	72	74		2929
14	17.1	PIAZZA BRUNELLESCHI COSTRUZIONI	67		74		1466
15	17.3	BRUNELLESCHI LETTERE	65/67	75	72/74	34	10402
16	19	PALAZZO VEGNI	67	72	74		3486
17	20_1_20	S. VERDIANA	67		74 + 74		7369
18	24 24.1	EX FIOLOGIA MORGAGNI 63 - 65	67	72?			5184
19	25	VIA CAPPONI 9	67	72	74		6593
20	25.1	VIA CAPPONI 7					689
21	26 26.1	VIA LAURA E EX GEOGRAFIA	67	34	74		348
22	28	VILLA RUSPOLI	67 sotto 100 presenze?	72	74		1357
23	28.1	VILLA RUSPOLI UFFICI					1103
24	29 29.1	S.MARTA	67	72	74		17455,36
25	30	PALAZZO FENZI	67	72	74		5225
26	32	LA SPINA	67				2306,11
27	33	BIBLIOTECA STORIA ARTE	67 sotto 100 presenze	72			490,6
28	38 39 39.1	PATOLOGIA - VIALE MORGAGNI 48 - 50	67				6171
29	41.1 41.2	PRESIDENZA pad 6, BIBLIOTECA BIOMEDICA, Centro Didattico Televisivo pad 5	67				4310
	41.8	ANATOMICI	67				
30	44	ORBATELLO	34	34	74		3227
31	47	VIA MICHELI ORTO BOTANICO		72	74		1460
32	47.1	VIA MICHELI 1 BIOLOGIA	67 sotto 100 presenze				1402
33	48	VIA LA PIRA SCIENZE DELLA TERRA	67	72			5369
34	48.1	VIA LA PIRA BOTANICA	67	72			3560
35	49	LA SPECOLA		72	74		14320
36	49.1	RESIDENZA VIA ROMANA	66		74		1559
37	50	ARCETRI GARBASSO	67 sotto 100 presenze		74		4421
38	51	VILLA IL GIOIELLO					2111
39	52	VIA MARAGLIANO	67		74		4708
40	53	PALAZZO NON FINITO - VIA DEL PROCONSOLO	67	72	74		4664
41	54	MATEMATICA U.DINI	67				4230
42	57	VIA CITTADELLA		72	74	34	1418
43	59	RETTORATO	65	72	74	34	8094
44	61	SIAF VIA DELLE GORE	67 sotto 100 presenze		49		1558
45	62	VIALE PIERACCINI (CUBO)	67		74+74		12592

46	68	VIA CESARE BATTISTI					154	
47	93	VIA S.REPARATA BATTILANI 65/67	67			74	816	
48	94	VIALE MORGAGNI FARMITALIA - STATISTICA	67			74	3447	
49	98	S.TERESA	67			74	5976	
50	102	VILLA LA QUIETE - MONTALVE	67	72		74	11305	
51	102	VILLA LA QUIETE RESIDENZA SUORE				74		
52	103	VIA S.REPARATA 91/93/95	65			74	6171	
53	104.1	VIA PERTINI CALENZANO	65	34		75	5521	
54	104.2	VIA VITTORIO EMANUELE 32 - CALENZANO				74	2924	
55	107	PAD.26 SAN SALVI PSICOLOGIA		72		34	2577	
56	119	VIA DELLA TORRETTA	67			74 +74	4590	
57	200	POLIAULE MORGAGNI	67	49		74	30558	
58	301	SESTO CHIMICA	67				11284	
59	302	SESTO CHIMICA ORGANICA	67				5705	
60	303	SESTO CERM	67 sotto 100 presenze				3134	
61	303.1	SESTO GENEXPRESS	67 sotto 100 presenze				235	
62	304 '304.1	SESTO LAP		deposito solventi	gruppo elettrogeno	12	1335	
63	305	SESTO SCIENZE FARMACEUTICHE	67				5489	
64	306	SESTO CASA COLONICA	67 sotto 100 presenze				384	
65	308	SESTO AULE E BIBLIOTECA	67				5078	
66	310	SESTO FISICA	67			49	10933	
67	312	SESTO LENS	67 sotto 100 presenze				2914	
68	314	SESTO FISICA SPERIMENTALE	67 sotto 100 presenze			34	7089	
69	320	SESTO CENTRALE IMPIANTI E UFFICI				74	2426	
70	323	SESTO ORTOFLOROFRUTTICOLTURA	57 tra 150 e 300 presenze			34	5432	
71	324	SESTO INCUBATORE	67			74	2560	
72	326	AULARIO - TENDOSTRUTTURA - SESTO	67.4.C				1105	
73	327	SESTO NUOVO AULARIO - EX CITTA' METROPOLITANA	67				1441	
74	400.1	EDIFICIO D1 NOVOLI	67	6 12 49 65 75		74	34	2750
75	400.2	EDIFICIO D4 NOVOLI	67	6 12 49 65 75		74	34	8755
76	400.3	EDIFICIO D5 NOVOLI	67	6 12 49 65 75		74	34	5601
77	400.4	EDIFICIO D6 NOVOLI	67	6 12 49 65 75		74	34	8426
78	400.5	EDIFICIO D10 NOVOLI	67	6 12 49 65 75		74	34	11950
79	400.6	EDIFICIO D14 NOVOLI	67	6 12 49 65 75		74	34	2167
80	400.7	EDIFICIO D15 NOVOLI	67	6 12 49 65 75		74	34	2641
81	400.7	EDIFICIO D15 - NOVOLI - ARCHIVIO CARTACEO					34	
82	45	VIA PONTE DI MEZZO	67			74		2794
83	???	CHIM. BIOLOGICA E PATOLOGIA GEN.	67					0
84	400.11	EDIFICIO - C9 - NOVOLI - SCUOLA	67					2154

Premessa

Per la determinazione dei corrispettivi professionali per l'esecuzione dell'incarico e la redazione dei documenti necessari, sono stati presi come riferimenti:

- Linee guida per le prestazioni di ingegneria antincendio Consiglio Nazionale degli Ingegneri Circ. n. 428/XIX Sess. Del 01/10/2019.
- DM 17/06/2016

I corrispettivi sono stati determinati in funzione delle prestazioni professionali, applicando il D.M. 17/06/2016 e il D. Lgs. 36/2023. Siccome le prestazioni antincendio non sono direttamente riconducibili a quelle previste nella Tavola Z-2 "Prestazioni e parametri (Q) di incidenza" del DM 17/06/2016 e non sono direttamente correlabili all'importo delle opere di adeguamento, il compenso antincendio è stato determinato facendo riferimento a quanto previsto all'art. 6 comma 2 del suddetto D.M., tenendo conto pertanto dell'impegno del professionista e del tempo impiegato (stimando un impegno orario per ogni attività, di cui all'allegato I al D.P.R. 151/11, individuata all'interno della struttura), con riferimento al seguente valore: professionista incaricato euro/ora 50,00÷75,00 (spese incluse), è stato utilizzato il valore medio di 56,81 (+ spese 20% escluse).

Il "valore di riferimento" calcolato con tale linea guida offre una misura dell'impegno necessario per l'espletamento delle attività professionali; questo "valore di riferimento" è comprensivo sia degli oneri connessi all'assunzione della responsabilità del professionista, sia degli oneri accessori e delle spese.

Tuttavia si è scelto di utilizzare un valore medio tra quelli proposti, escludendo dal calcolo le spese, per allineamento con la prestazione professionale del rilievo, calcolata secondo il DM 17/06/2016, in cui sono esplicitate a parte.

La modulazione (maggiorazione o riduzione) della stima calcolata con la presente linea guida può essere eseguita con l'attribuzione di un valore economico discrezionale del "valore di riferimento".

Si ricorda che la suddetta linea guida non ha carattere di cogenza ma costituisce un utile riferimento adottabile volontariamente sia dai committenti che dai professionisti.

Calcolo del valore di riferimento ai fini della valutazione impegno prestazione antincendio

Si è preso come esempio l'edificio di Agraria - Quaracchi codice edificio 011.00 Quaracchi Via San Bonaventura per quantificare l'attività di **PROGETTAZIONE ANTINCENDIO** riferito alle seguenti attività, come indicato nell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011:

ATTIVITA' NUMERO: Attività 67 - Attività 72

E alle seguenti attività professionali:

Progettazione [Fase 1]

Come indicato nelle Linee Guida per le prestazioni di ingegneria antincendio, si è stabilito un valore di riferimento che rappresenta l'impegno professionale necessario per l'espletamento delle prestazioni. La

valorizzazione dell'attività professionale, basata sui valori di riferimento ricavati, viene quindi parametrata all'importo economico attribuito al singolo "valore di riferimento".

Per la fase della prestazione complessiva della progettazione [Fase 1] il valore di riferimento (H_{F1}) è determinato dalla somma degli impegni professionali delle singole attività soggette al controllo:

$$H_{F1} = \left(10 + \sum_i h_i \right)$$

In cui h_i rappresenta l'impegno professionale per la progettazione della singola attività secondo la seguente formula:

$$h_i = G_i \cdot A_i \cdot D_i \cdot I_i$$

Dove:

- (G) parametro caratteristico dell'attività;
- (A) disponibilità o meno di una specifica norma di riferimento;
- (D) eventuale richiesta di Deroga (D.P.R. 151/2011);
- (I) approccio progettuale prescrittivo o prestazionale (D.M. 09/05/2007).

Il parametro G è caratteristico dell'attività in esame; per la sua determinazione si fa riferimento alla Tabella 1.2 delle Linee Guida che riporta, per ciascuna attività dell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011, i parametri da inserire nella seguente formula:

$$G_i = [S_{eq} \times K]^{0,5} \times X \times Y$$

dove:

S_{eq} è il parametro principale che caratterizza l'attività; quando il parametro principale S_{eq} corrisponde alla superficie coperta dell'attività, le Linee Guida indicano anche i parametri "Limite" ed "Eccedenza" da considerare secondo la seguente formula:

$$S_{eq} = [\text{Limite} + (\text{superficie attività} - \text{Limite}) \times (\% \text{ Eccedenza})]$$

K è il fattore di correzione per la i -esima attività.

X e Y sono parametri aggiuntivi per la caratterizzazione della difficoltà della prestazione; quando non indicati, essi assumono il valore 1.

A_i parametro relativo all'esistenza o meno di normativa specifica per la i -esima attività:

$A_i = 1$ se la i -esima attività è normata da regola tecnica prescrittiva;

$A_i = 1,2$ se la i -esima attività non è normata;

$A_i = 1,5$ se la i-esima attività rientra nel campo di applicazione del Codice (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.);

D_i parametro relativo all'istanza di Deroga (DER) eventualmente richiesta per la i-esima attività:

$D_i = 1$ se per la i-esima attività non viene richiesta Deroga;

$D_i = 1,5$ se per la i-esima attività viene richiesta Deroga;

I_i parametro relativo al tipo di approccio progettuale della i-esima attività, prescrittivo o prestazionale:

se approccio prescrittivo o soluzione conforme: $I_i = 1$;

per ogni soluzione alternativa con approccio diverso da FSE:

$I_i = 1 + n_i \cdot 0,05$;

per ogni soluzione alternativa con approccio FSE:

$\sum(I_i = F_i \cdot S_i \cdot E)$

$F_i = 1,4$ per l'analisi e valutazione degli scenari;

$S_i = (1 + 0,2 \cdot T)$ con T pari al numero di scenari esaminati;

$E = 1,2$ per la stesura del prescritto SGSA.

Nel nostro caso, per l'attività in oggetto si hanno i seguenti parametri:

Attività 67

Parametro Principale [Sup]: 6415 mq

Secondo Parametro: [Persone]: 400

Attività 72

Parametro Principale [Sup]: 6415 mq

Secondo Parametro: Altre attività soggette

Inserendo i valori nelle formule di cui sopra si ricavano i valori di riferimento, che quantifica l'impegno professionale necessario per l'espletamento delle prestazioni.

La modulazione del valore economico dell'attività sarà demandata quindi alla definizione del costo unitario del "valore di riferimento".

Pertanto, secondo le formule e i parametri sopra riportati si ottiene:

$$H_{F1} = (10 + \sum_i h_i) = \mathbf{1098 \text{ (attività 67)}}$$

$$H_{F1} = (10 + \sum_i h_i) = \mathbf{229 \text{ (attività 72)}}$$

Il compenso finale, considerando un costo unitario del “valore di riferimento” pari a euro 56,81, sarà pari a euro **62.377,38** (attività 67) ed euro **13.009,49** (attività 72).

L'importo non include l'IVA e gli oneri di INARCASSA.

A questi valori si è poi aggiunta la quota del 20% delle spese, non calcolata nell'importo orario di euro 56,81.

Calcolo della prestazione relativa all'attività di rilievo

Si è preso come esempio l'edificio di Agraria - Quaracchi codice edificio 011.00 Quaracchi Via San Bonaventura per quantificare l'attività di **RILIEVO** utilizzando il calcolo della parcella professionale ai sensi del D.M. 17.06.2016.

Per valutare il costo dell'intervento si è fatto riferimento ai **Costi parametrici desunti dalla tabella anno 2023 (Consiglio ordine architetti, Grossetto)**, inserendo i mq dell'edificio e calcolando secondo il PARAMETRO A l'importo da inserire.

Riepilogo delle prestazioni

In analogia a quanto sopra riportato, è stato effettuato il calcolo per ogni singolo edificio, sia per la prestazione antincendio che per il rilievo, aggiungendo le spese del 20%, gli oneri professionali del 4% e l'IVA al 22%.

Il costo complessivo dell'appalto risulta, come base di gara, pari a euro 1.590.799,33.

Si vedano gli allegati di seguito riportati:

- **Calcolo Prestazioni Antincendio**
- **Costi Parametrici**

LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO - CNI - FASE 1 e FASE 2												D.M. 17.06.2016		Totale importo ribassabile				
	cod.imm	Superficie	Persone	Parametro attività 67	Parametro attività 72	Parametro attività 34	€/ora	FSE n. scenari	Prestazione 67	Prestazione 72	Prestazione 34	Rilievo	Totale prestazioni	Totale con spesa al 20%	Prestazione Antincendio + Spese 20% del rilievo	Cassa 4 %	Iva 22%	Totale PRESTAZIONE
1	Agraria Quaracchi	11.00	6415	400	1098	229	56,81	2	62.377,38 €	13.009,49 €	- €	17.867,47 €	93.254,34 €	111.905,21 €	94.037,74 €	4.476,21 €	24.619,15 €	141.000,56 €
2	Palazzo Vegni	19.00	3486			189	56,81	2	- €	10.737,09 €	1.736,00 €	10.819,25 €	23.292,34 €	27.950,81 €	17.131,56 €	1.118,03 €	6.149,18 €	35.218,02 €
3	Santa Verdiana	20.12	7369			241	56,81	2	64.308,92 €	13.691,21 €	- €	20.066,52 €	98.066,65 €	117.679,98 €	97.613,46 €	4.707,20 €	25.889,60 €	148.276,77 €
4	Ex Fisiologia Fuori Careggi	24.10	5184			213	56,81	2	50.901,76 €	12.100,53 €	- €	14.970,22 €	77.972,51 €	93.567,01 €	78.596,79 €	3.742,68 €	20.584,74 €	117.894,44 €
5	Villa Ruspoli	28.00	1357			152	56,81	2	43.573,27 €	8.635,12 €	- €	5.126,60 €	57.334,99 €	68.801,99 €	63.675,39 €	2.752,08 €	15.136,44 €	86.690,50 €
6	Santa Marta	29.02 29.03 29.04	17455,36				56,81											
7	Palazzo Fenzi	30.00	5225			340	56,81	2	81.579,16 €	19.315,40 €	- €	33.235,12 €	134.129,68 €	160.955,62 €	127.720,50 €	6.438,22 €	35.410,24 €	202.804,08 €
8	La Spina	32.00	2306,11			214	56,81	2	50.958,57 €	12.157,34 €	- €	11.928,83 €	75.044,74 €	90.053,69 €	78.124,86 €	3.602,15 €	19.811,81 €	113.467,65 €
9	Biblioteca Storia Arte	33.00	490,6			420	56,81	2	45.504,81 €	- €	- €	6.148,74 €	51.653,55 €	61.984,26 €	55.835,52 €	2.479,37 €	13.636,54 €	78.100,17 €
10	Patologia	38.00	6171			226	56,81	2	- €	18.520,06 €	840,00 €	1.885,71 €	21.245,77 €	25.494,92 €	23.609,21 €	1.019,80 €	5.608,88 €	32.123,60 €
11	Presidenza, Biblioteca, Medica	41.1 41.2	4310			885	56,81	2	52.606,06 €	12.839,06 €	- €	13.695,06 €	79.140,18 €	94.968,22 €	81.273,16 €	3.798,73 €	20.893,01 €	119.659,95 €
12	Anatomici	41.80	10400,64			405	56,81	2	- €	- €	1.770,00 €	10.181,51 €	11.951,51 €	14.341,81 €	4.160,30 €	573,67 €	3.155,20 €	18.070,68 €
13	Via Micheli Orto Botanico	47.00	1460			491	56,81	2	59.423,26 €	- €	810,00 €	21.265,84 €	81.499,10 €	97.798,92 €	76.533,08 €	3.911,96 €	21.515,76 €	123.226,64 €
14	Scienze della terra	48.00	5369			216	56,81	2	- €	27.893,71 €	- €	4.295,11 €	32.188,82 €	38.626,58 €	34.331,47 €	1.545,06 €	8.497,85 €	48.669,50 €
15	Botanica	48.01	3560			190	56,81	2	51.242,62 €	12.270,96 €	- €	12.200,80 €	75.714,38 €	90.857,26 €	78.656,46 €	3.634,29 €	19.988,60 €	114.480,14 €
16	Garbasso	50.00	4421			203	56,81	2	20.849,27 €	10.793,90 €	- €	8.712,38 €	40.355,55 €	48.426,66 €	39.714,28 €	1.937,07 €	10.653,87 €	61.017,59 €
17	Via Maragliano	52.00	2111			794	56,81	2	21.530,99 €	11.532,43 €	- €	10.395,88 €	43.459,30 €	52.151,16 €	41.755,28 €	2.086,05 €	11.473,26 €	65.710,46 €
18	Palazzo non finito	53.00	4708			207	56,81	2	45.107,14 €	- €	- €	5.732,88 €	50.840,02 €	61.008,02 €	55.275,14 €	2.440,32 €	13.421,77 €	76.870,11 €
19	Matematica Ulisse Dini	54.00	4230			1022	56,81	2	21.758,23 €	11.759,67 €	- €	10.946,91 €	44.464,81 €	53.357,77 €	42.410,86 €	2.134,31 €	11.738,71 €	67.230,79 €
20	Via Cittadella	57.00	1418			1007	56,81	2	58.059,82 €	- €	- €	10.026,56 €	68.086,38 €	81.703,66 €	71.677,10 €	3.268,15 €	17.974,80 €	102.946,61 €
21	Via Santa Reparata 91.93.95	103.00	6171			226	56,81	2	- €	- €	2.014,00 €	4.199,02 €	6.213,02 €	7.455,62 €	3.256,60 €	298,22 €	1.640,24 €	9.394,09 €
22	Sesto Aule e Biblioteca	308.00	5078			1050	56,81	2	61.922,90 €	12.839,06 €	- €	13.695,06 €	88.457,02 €	106.148,42 €	92.453,36 €	4.245,94 €	23.352,65 €	133.747,01 €
									59.650,50 €	- €	- €	11.650,95 €	71.301,45 €	85.561,74 €	73.910,79 €	3.422,47 €	18.823,58 €	107.807,79 €
									851.354,66 €	208.095,03 €	7.170,00 €	259.046,42 €	1.325.666,11 €	1.590.799,33 €	1.331.752,91 €	63.631,97 €	349.975,85 €	2.004.407,16 €

Costi parametrici desunti dalla tabella anno 2023 (Consiglio ordine architetti, Grossetto)									
	Immobile	cod.imm		superficie	parametro A (leggero)	parametro B(medio)		Importo A	Importo B
1	Agraria Quaracchi	11.00		6415	756,00 €	1.487,00 €		4.849.740,00 €	9.539.105,00 €
2	Palazzo Vegni	19.00		3486	756,00 €	1.487,00 €		2.635.416,00 €	5.183.682,00 €
3	Santa Verdiana	20.12		7369	756,00 €	1.487,00 €		5.570.964,00 €	10.957.703,00 €
4	Ex Fisiologia Fuori Careggi	24.10		5184	756,00 €	1.487,00 €		3.919.104,00 €	7.708.608,00 €
5	Villa Ruspoli	28.00		1357	756,00 €	1.487,00 €		1.025.892,00 €	2.017.859,00 €
6	Santa Marta	29.00							
		29.02		17455,36					
		29.03							
		29.04			756,00 €	1.487,00 €		13.196.252,16 €	25.956.120,32 €
7	Palazzo Fenzi	30.00		5225	756,00 €	1.487,00 €		3.950.100,00 €	7.769.575,00 €
8	La Spina	32.00		2306,11	756,00 €	1.487,00 €		1.743.419,16 €	3.429.185,57 €
9	Biblioteca Storia Arte	33.00		490,6	756,00 €	1.487,00 €		370.893,60 €	729.522,20 €
10	Patologia	38.00		6171	756,00 €	1.487,00 €		4.665.276,00 €	9.176.277,00 €
11	Presidenza, Biblioteca, Medica	41.1 41.2		4310	756,00 €	1.487,00 €		3.258.360,00 €	6.408.970,00 €
12	Anatomici	41.80		10400,64	756,00 €	1.487,00 €		7.862.883,84 €	15.465.751,68 €
13	Via Micheli Orto Botanico	47.00		1460	756,00 €	1.487,00 €		1.103.760,00 €	2.171.020,00 €
14	Scienze della terra	48.00		5369	756,00 €	1.487,00 €		4.058.964,00 €	7.983.703,00 €
15	Botanica	48.01		3560	756,00 €	1.487,00 €		2.691.360,00 €	5.293.720,00 €
16	Garbasso	50.00		4421	756,00 €	1.487,00 €		3.342.276,00 €	6.574.027,00 €
17	Via Maragliano	52.00		2111	756,00 €	1.487,00 €		1.595.916,00 €	3.139.057,00 €
18	Palazzo non finito	53.00		4708	756,00 €	1.487,00 €		3.559.248,00 €	7.000.796,00 €
19	Matematica Ulisse Dini	54.00		4230	756,00 €	1.487,00 €		3.197.880,00 €	6.290.010,00 €
20	Via Cittadella	57.00		1418	756,00 €	1.487,00 €		1.072.008,00 €	2.108.566,00 €
21	Via Santa Reparata 91.93.95	103.00		6171	756,00 €	1.487,00 €		4.665.276,00 €	9.176.277,00 €
22	Sesto Aule e Biblioteca	308.00		5078	756,00 €	1.487,00 €		3.838.968,00 €	7.550.986,00 €
Totale								82.173.956,76 €	161.630.520,77 €

SCHEMA

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ATTINENTI LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED AL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO DI CONFORMITA' DEI VV.F. PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

TRA

- che interviene in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Università degli Studi di Firenze, sita a, in Via, al n., P.IVA, che rappresenta nella sua qualità di (nel seguito per brevità anche "Stazione appaltante" o "Committente");

E

- il Sig. nato a il, iscritto presso l'Albo con sede legale in, Via, P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, e la mandante, sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in, dott., repertorio n.] (nel seguito per brevità anche "aggiudicataria" o "impresa") e altre imprese

PREMESSO CHE:

- con delibera del..... è stata indetta, ai sensi degli articoli 50, 59 e 71 del D.Lgs 36/2023, una procedura aperta per l'istituzione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura attinenti alla progettazione antincendio, finalizzato all'adeguamento alle norme antincendi ed al rilascio del parere preventivo di conformità dei VV.F. su edifici di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze (CUP..... - CIG)
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, espletata sulla piattaforma informatica, identificata con numero di sistema, venivano individuati i primi tre operatori in classifica, ed in particolare:
 - a) con un punteggio complessivo di su 100 punti

- b) con un punteggio complessivo di su 100 punti
- c) con un punteggio complessivo di su 100 punti
- in data sono stati conclusi, con esito positivo, i controlli di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara;
- non sussistono altre ipotesi di esclusione di cui agli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Appaltatore ha presentato la propria polizza professionale n rilasciata da
- con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara, ai sensi della Legge n.190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Università e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti della Università per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso;
- con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Stazione appaltante dei singoli Appalti Applicativi e, conseguentemente, le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti Applicativi aventi ad oggetto il servizio di attività di ingegneria ed architettura attinenti alla progettazione antincendio, finalizzato all'adeguamento alle norme antincendi ed al rilascio del parere preventivo di conformità dei VV.F. su edifici di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze.

Il presente Accordo Quadro è concluso con le ditte aggiudicatarie della procedura aperta, le quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a eseguire le prestazioni che saranno richieste alle

condizioni indicate nel presente accordo e relativi allegati e nei singoli contratti derivanti dal presente Accordo.

Le modalità ed i termini sono contenuti nel Capitolato descrittivo e prestazionale, nell'offerta economica prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara per la conclusione dell'Accordo Quadro che costituisce parte integrante e sostanziale al presente Accordo Quadro nonché eventualmente negli atti relativi ai singoli contratti applicativi derivanti dal presente Accordo Quadro.

Si intendono in ogni caso incluse nell'Accordo Quadro tutte quelle attività necessarie al fine di eseguire le prestazioni a regola d'arte così come meglio specificato nel citato Capitolato prestazionale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore e come sarà indicato nei singoli Contratti.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non sono predeterminati ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto l'affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario si obbliga ad assumere i servizi che in seguito saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo d'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso.

L'inadempienza dell'appaltatore, nonché la mancata presa in consegna dei servizi relativi ai singoli contratti emessi in dipendenza del presente Accordo, dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipula formale del contratto di Accordo Quadro; in tal caso il R.U.P. indica espressamente sul relativo atto i servizi da iniziare immediatamente.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

L'inadempienza dell'appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 3 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha eletto domicilio, per tutti i fini e le questioni inerenti al presente contratto, presso la sede legale in _____, via _____, n. _____, nonché presso il seguente indirizzo pec _____.

L'operatore comunica al Committente le generalità del Referente e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali nelle seguenti persone:

Tale referente garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il referente rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione dell'esecuzione della stazione appaltante le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei servizi derivanti del presente contratto di Accordo Quadro.

Art. 4 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il valore stimato del presente Accordo Quadro ammonta a complessivi Euro 1.590.799,33 IVA e oneri previdenziali di rivalsa di legge esclusi. L'importo dell'Accordo Quadro è stato calcolato così come indicato all'articolo 1.10 del capitolato prestazionale.

I Contratti Applicativi saranno stipulati nelle more delle vigenze del presente Accordo Quadro, come indicato nella seguente tabella

Graduatoria	Importo minimo	Importo a base di gara	Importo post aggiudicazione
.....	30% minimo base di gara	€ 1.590.799,33	€ 477.239,79
.....	20% minimo base di gara		€ 318.159,87
.....3	10% minimo base di gara		€ 159.079,33
TOTALE	60%		€ 954.479,59

La percentuale residua (40 % dell'importo a base di gara) potrà essere utilizzata per la riparametrazione degli importi e gli ulteriori affidamenti, garantendo sempre che tale percentuale non potrà alterare l'ordine di aggiudicazione.

L'aggiudicatario collocato in graduatoria in posizione inferiore ad un altro non potrà, a seguito della riparametrazione o di ulteriori affidamenti, superare l'importo in percentuale previsto per l'aggiudicatario in categoria superiore.

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs 81/2008 e, pertanto, non è redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), in considerazione della natura della prestazione dell'appalto. Non sono presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della stazione appaltante.

Trattandosi di un Accordo Quadro, l'importo del contratto corrisponderà a quello posto a base di gara e indicato al primo comma del presente articolo, rappresentando un plafond di spesa per il periodo di durata contrattuale e rivestendo, quindi, carattere indicativo.

Le prestazioni affidate in forza del presente Accordo Quadro saranno remunerate con applicazione del prezzo orario offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte del legale rappresentante della Committente si intende quindi conferita specifica ed espressa delega al RUP per la sottoscrizione dei Contratti Applicativi.

Il presente Accordo ha la durata di anni quattro a decorrere dalla firma dell'Accordo, fatta salva la facoltà di prorogare l'Accordo per il medesimo periodo.

Entro il suddetto termine di durata dell'Accordo Quadro potranno essere affidati più contratti applicativi, restando inteso che la durata dei contratti applicativi può naturalmente eccedere il termine di validità dell'Accordo Quadro. Dunque, ove alla scadenza del termine di cui sopra, fossero ancora in corso attività richieste con contratti applicativi emessi all'interno del periodo contrattuale dell'Accordo Quadro, le stesse dovranno essere portate a compimento nel rispetto di quanto indicato nello specifico ordine e nella documentazione contrattuale

Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito. Pertanto, qualora alla scadenza del termine di durata contrattuale non sia stato consumato l'intero importo di contratto, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'Accordo Quadro si intenderà comunque estinto e privo di effetto una volta stipulati contratti applicativi per un importo pari all'importo complessivo dell'Accordo Quadro

Alla scadenza l'Accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra Accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente Accordo Quadro nulla sarà riconosciuto quale rimborso a qualsiasi titolo.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali di cui al presente articolo, non sia stato consumato l'intero importo dell'Accordo Quadro.

Il pagamento delle Prestazioni svolte dall'Affidatario sarà effettuato per ciascun Contratto Applicativo secondo le modalità che saranno ivi indicate.

I corrispettivi verranno liquidati previa verifica da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva, della regolarità fiscale, nonché dell'insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, previo benestare al pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, su attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell'esecuzione del Contratto della completezza, della regolarità e della conformità delle Prestazioni rese, nonché della regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.

Art 5 – COLLABORATORI

L'Affidatario potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei confronti dell'Amministrazione per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le attività che saranno oggetto di incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'affidatario e gli interessati, e le relative competenze restano a carico del primo.

Il committente è esonerato da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come unica controparte l'Affidatario dell'incarico.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l'Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Università. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a carico dell'Affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione.

L'Università ha la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, la sostituzione dello stesso; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Università.

In ogni caso il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti e le competenze professionali non inferiori a quello sostituito.

Art. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'esecuzione delle prestazioni sarà attivata mediante i contratti applicativi che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo Quadro e che riporteranno eventualmente modalità di svolgimento e tempi per l'esecuzione delle singole prestazioni.

Tutti gli elaborati e documenti relativi allo svolgimento del servizio affidato devono essere sottoscritti con firma digitale dal professionista/i antincendio indicato in sede di procedura.

Gli elaborati dovranno essere redatti e consegnati secondo quanto previsto nel Capitolato prestazionale, cui si rinvia.

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle Prestazioni oggetto degli Appalti Applicativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le Prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Prestazionale, nei singoli Contratti Applicativi e nei relativi allegati.

In caso di errori od omissioni nello svolgimento del servizio, la Committenza può richiedere all'Affidatario di rieseguire il servizio senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa professionale.

Resta a carico dell'affidatario del servizio ogni onere strumentale e organizzativo ivi compresi oneri per sopralluoghi e trasferte necessari per l'espletamento delle prestazioni se non diversamente stabilito dal Capitolato fra cui:

- tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi;
- spese per certificati di conformità e/o tarature strumenti necessari per lo svolgimento del servizio;
- tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti.

Il Professionista si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione, dal RUP o dalle autorità competenti, siano ad ottenere il risultato necessario.

ART. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI

Restano nella proprietà materiale e legale dell'Università, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'Incarico.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dalla Stazione Appaltante, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dalla Stazione Appaltante.

Art 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

Nell'esecuzione del contratto in oggetto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell'impiego e condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del relativo contratto.

In caso di inottemperanza degli obblighi nel presente articolo, accertati dalla Committente o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, sarà notificata all'Appaltatore l'inadempienza accertata, provvedendo a una ritenuta sui pagamenti. La ritenuta sarà dello 0,5% sull'importo delle fatture emesse, se l'appalto è in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se l'appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Committente, né avrà titolo al risarcimento di danni.

La Committente disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti Assicurativi che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

L'Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante il contratto, in materia di assunzione della mano d'opera in genere. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati, quali oneri di contratto, nell'importo contrattuale. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettuerà una trattenuta del 10% (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se il contratto di appalto è ancora in corso di esecuzione, ovvero alla

sospensione del pagamento del saldo, se lo stesso è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 9 - PENALITÀ

Sono sanzionati con l'applicazione della penale i seguenti comportamenti:

- Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali;
- Difformità nella consegna degli elaborati;
- Ritardo nell'invio di comunicazioni o documentazione di propria competenza.

Ogni eventuale ritardo rispetto alle attività sopra indicate ascrivibile all'operatore economico e non motivato da esigenze o problematiche riconosciute dal RUP comporterà l'applicazione di una penale pari a 500.00 euro al giorno.

Qualora durante l'esecuzione di uno dei contratti Applicativi dovessero essere commisurate penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo indicato nel relativo contratto applicativo, l'Amministrazione potrà risolvere il relativo contratto, riservandosi altresì la richiesta di eventuali danni che potrebbe aver subito.

Le penali relative ad ogni singolo contratto Applicativo sono cumulabili e non escludono la responsabilità dei professionisti per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Non sono cumulabili le penali relative a contratti applicativi differenti.

Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta all'Affidatario notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Affidatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento di applicazione delle penali.

L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte dell'Università di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato o dell'inadempimento posto in essere.

Art. 10 – GARANZIA

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai singoli Appalti Applicativi conseguenti al presente Accordo Quadro la ditta si impegna a costituire cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lvo n. 36/2023.

L'operatore economico dimostra a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma del presente Accordo Quadro, dimostra di aver costituito una cauzione pari ad Euro mediante fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata da in data con il n.

Per i Contratti Attuativi di importo superiore ad euro 100.000,00 l'operatore economico provvederà a presentare una ulteriore garanzia pari al 10% del valore del singolo contratto stesso. Alle eventuali garanzie dei singoli Contratti Applicativi si applicano le maggiorazioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 del D.Lgs.

Art. 11 – POLIZZA PROFESSIONALE

L'operatore ha presentato polizza di responsabilità civile professionale n Rilasciata da a copertura dei rischi derivanti da oneri o omissioni nell'esercizio delle attività per un importo almeno pari ad 1.000.000,00 euro.

L'assicurazione RC Professionale è una polizza di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi a seguito di errori, omissioni o negligenze commesse durante l'esercizio della professione.

L'operatore si impegna a garantire e mantenere la validità e l'efficacia della polizza per tutta la durata del presente Accordo Quadro.

Il mancato rinnovo della polizza o la sua sostituzione comporta la risoluzione del presente Accordo.

Art 12 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di esecuzione di indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali e rilievi architettonici. In tal caso si applica l'articolo 119 del D.Lvo. 36/2023.

Art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023; l'eventuale cessione del credito è efficace ed opponibile se, entro 45 giorni dalla notifica ad AESS dell'avvenuta cessione dei crediti, la cessione non viene rifiutata dalla stessa con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario.

Art. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta la risoluzione espressa del presente Accordo Quadro per grave inadempimento contrattuale e la contestuale informazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010.

L'Appaltatore dichiara che i pagamenti relativi agli appalti applicativi derivanti dal presente Accordo quadro vengano accreditati sul conto corrente dedicato istituito presso la Banca sede di, c/c n., codice IBAN – intestato a

L'Appaltatore dichiara inoltre che i soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto corrente sono: nato a residente in

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di eventuali modifiche ai dati di cui sopra.

At. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e i Contratti Applicativi in corso di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'aggiudicatario nei limiti del valore di cui al presente Accordo Quadro, nei seguenti casi:

- a) accertamento della sussistenza, anche sopravvenuta, delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) grave negligenza o frode o negli altri casi di cui all'art. 122 del Codice nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) applicazione delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo del Contratto Applicativo cui le stesse si riferiscono;
- d) violazione delle norme del Modello 231/01 e del Codice di comportamento dell'Università;
- e) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- f) applicazione a carico dell'Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- g) ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014 e s.m.i., la commissione da parte dell'Affidatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l'eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.

Accordo Quadro può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dell’Esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’Affidatario il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’Allegato II.14 del Codice. All’esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto l’Accordo Quadro con atto scritto comunicato all’Affidatario.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’Affidatario rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento

Art 16. - RECESSO

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dall’Università mediante una formale comunicazione all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’Università prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 17 – TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti alla pratica oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it. Il concorrente, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione ed in corso di esecuzione contrattuale sarà nominato dall'Amministrazione "Responsabile del trattamento dei dati personali" per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare all'Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione

L'aggiudicatario qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ricorra ad altra ditta per l'esecuzione di una o più delle attività oggetto del medesimo, dovrà nominare la ditta sub-responsabile del trattamento e darne comunicazione all'Università degli Studi di Firenze per la necessaria approvazione.

Qualora nell'ambito delle attività di trattamento effettuate dalla ditta nome e per conto dell'Università degli studi di Firenze in qualità di Responsabile del trattamento si dovesse rendere necessario il

trasferimento di dati personali verso Paesi Terzi (extra europei o fuori dal SEE) questo avverrà solo sulla base di uno degli strumenti di cui agli artt. 45 e 46 del GDPR e previa comunicazione al Titolare del trattamento.

Il dettaglio della disciplina dei rapporti per la protezione dei dati tra titolare e responsabile del trattamento sarà contenuto in atto ai sensi dell'art. 28 del GDPR che sarà allegato al contratto.

Art 18 - CONTENZIOSO

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI,

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto è determinata ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n. 36/2023, ed è versata in modalità telematica mediante "Modello Unico Telematico", secondo la procedura di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 463.



Firmato
digitalmente da:
CARMEN
CARRERA
Data: 12/11/2024
11:04:52 CET



DISCIPLINARE

G029_2024 - Gara europea a procedura telematica aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura attinenti la progettazione antincendio, finalizzata all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed al rilascio del parere preventivo di conformità dei VV.F. per gli edifici di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze. Importo a base di gara € 1.590.799,33. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €0,00. CUP: B18H23000910005. CUI: S01279680480202400020. RUP: Arch. Carmen Carrera.



Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2 DOTAZIONI INFORMATICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTAZIONE	6
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 DURATA.....	10
3.2 REVISIONE PREZZI.....	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITA'	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA.....	17
6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE	17
6.4 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	18
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE.....	20
7. AVVALIMENTO	21
8. SUBAPPALTO.....	22
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
10. SOPRALLUOGO	26
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	26
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	27
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	30
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	35
14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	35
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	36
15. OFFERTA TECNICA.....	38
16. OFFERTA ECONOMICA.....	39
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	39
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	40
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	41
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	42



17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	42
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	43
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	44
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	45
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	46
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	47
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	48
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	48
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	49
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	49

PREMESSE

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze, codice NUTS ITI14.

CUI S01279680480202400020

Responsabile Unico del Progetto: Arch. Carmen Carrera, Dirigente dell'Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare, carmen.carrera@unifi.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.



La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuale d'uso per gli Area Affari Generali e Legali UP Centrale Acquisti 7 operatori economici per l'utilizzo della piattaforma Start" (nel prosieguo, anche, Manuale d'uso), scaricabile dal sito: <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.



1.2 DOTAZIONI INFORMATICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Avviso, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali



1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Al link https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START_022024.pdf è disponibile il Manuale d'uso per gli Operatori economici per l'utilizzo della Piattaforma Start.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 02 8148 0761 (dalle ore 08:30 alle ore 18:30) e/o scrivendo all'indirizzo mail start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE

La documentazione di cui alla presente procedura comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Elenco Immobili (non esaustivo);
- d) Domanda di partecipazione;
- e) DGUE;
- f) Dichiarazione Integrativa Progettisti;
- g) Schema di contratto di Accordo Quadro;
- h) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- i) Determinazione Corrispettivi;
- j) Patto di integrità;
- k) Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze del 13 ottobre 2020;
- l) Modulo dichiarazioni operatore economico relative al Protocollo di Legalità;
- m) Modello assolvimento imposta di bollo.



La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e liberamente, per via elettronica, sulla Piattaforma Start nel dettaglio di gara della piattaforma di e-procurement Start www.start.toscana.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione Chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6- bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per la stipulazione di contratti d'appalto relativi ai servizi di ingegneria ed architettura attinenti alla progettazione antincendio, finalizzato all'adeguamento alle norme antincendi ed al rilascio del parere preventivo di conformità dei VV.F. su edifici di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze.



L'Accordo Quadro si pone solo come strumento di razionalizzazione ed efficientamento posto che rimane infatti impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di affidare a terzi nel periodo di durata dell'Accordo mediante procedure di affidamento autonome, l'esecuzione di servizi aventi il medesimo carattere di quelli oggetto dell'accordo.

Dal punto di vista tecnico la scelta di affidare i lavori mediante accordo quadro con più operatori economici consente una maggiore velocità di intervento in termini di risposta alle problematiche segnalate, un miglioramento dell'erogazione del servizio limitando l'interruzione dell'attività, un maggiore riscontro in termini di interventi come risposta per gli utenti.

Codice CPV 7310000-1 – Servizi di ingegneria.

L'importo complessivo massimo stimato dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è pari ad € 3.181.598,66 oltre IVA e accessori di legge, di cui 1.590.799,33 da porre a base di gara, riferiti ai primi quattro anni, e € 1.590.799,33 per eventuale rinnovo di ulteriori quattro anni.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero.

Contratto collettivo applicato al presente appalto: CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali o analoghi.

L'appalto è suddiviso in n. 3 lotti funzionali con l'impegno di fare almeno 2 progetti all'anno.

I lotti sono così suddivisi geograficamente:

1. Centro Storico
2. Sesto – Arcetri - Novoli
3. Careggi – Santa Marta

L'Accordo Quadro sarà stipulato con i primi 3 (tre) operatori economici collocati in graduatoria, individuati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice.

Si precisa che verranno stipulati tanti Accordi Quadro quanti sono il numero di operatori economici aggiudicatari della presente gara, fino a un massimo di 3.

Ciascuno degli operatori aggiudicatari sottoscrive il proprio specifico Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli affidamenti che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario mediante specifici Contratti Applicativi stipulati durante il periodo di durata dell'Accordo, con quantificazione dell'importo come da seguente tabella:



Graduatoria	Importo minimo	Importo a base di gara	Importo post aggiudicazione
Aggiudicatario 1	30% minimo base di gara	€ 1.590.799,33	€ 477.239,79
Aggiudicatario 2	20% minimo base di gara		€ 318.159,87
Aggiudicatario 3	10% minimo base di gara		€ 159.079,33
TOTALE	60%		€ 954.479,59

La percentuale residua (40 % dell'importo a base di gara) potrà essere utilizzata per la riparametrazione degli importi e gli ulteriori affidamenti, garantendo sempre che tale percentuale non potrà alterare l'ordine di aggiudicazione.

L'aggiudicatario collocato in graduatoria in posizione inferiore ad un altro non potrà, a seguito della riparametrazione o di ulteriori affidamenti, superare l'importo in percentuale previsto per l'aggiudicatario in categoria superiore.

Ciascun operatore economico presenta offerta consapevole che sarà applicata a qualunque dei lotti funzionali.

Qualora siano ammessi operatori economici in numero inferiore a tre, la Stazione Appaltante potrà sottoscrivere l'Accordo Quadro con l'operatore o gli operatori che abbiano formulato offerta valida, riparametrandolo la percentuale, secondo la seguente tabella:

Graduatoria	Importo minimo	Importo a base di gara	Importo post aggiudicazione
Aggiudicatario 1	45%	€ 1.590.799,33	€ 715.859,70
Aggiudicatario 2	15%		€ 238.619,90
TOTALE	60%		€ 954.479,59

Nel caso di un unico aggiudicatario l'importo di aggiudicazione sarà almeno pari al 60%.

L'importo dei singoli Contratti Applicativi verrà calcolato adottando la tabella dei corrispettivi, come da allegato "Determinazione Corrispettivi" utilizzando gli stessi parametri.



Il documento esplicativo del calcolo dell'importo dei singoli affidamenti verrà allegato alla relativa richiesta di offerta.

La stipula dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante ad affidare gli Appalti Specifici fino alla sua concorrenza.

L'Accordo Quadro è finanziato con risorse del bando MUR ai sensi del d.m.10 maggio 2023, n. 455: Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature per gli anni 2022 e 2023.

3.1 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è di quattro anni, rinnovabili su insindacabile valutazione della stazione appaltante, per ulteriori quattro anni in considerazione delle peculiari esigenze di mantenimento della vigenza dell'accordo quadro come motivate in relazione istruttoria, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto per ciascun aggiudicatario, fermo restando che, comunque, lo stesso cesserà di avere efficacia all'esaurimento dell'importo posto a base di gara.

L'eventuale rinnovo avrà come calcolo dei corrispettivi, la stessa metodologia utilizzata attualizzata, mentre le prestazioni saranno sempre le medesime riferite a immobili relativi a sedi istituzioni dell'Università di Firenze.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano ove esistenti gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La clausola di revisione prezzi si intende applicata esclusivamente all'importo delle spese e degli oneri accessori e non sui compensi. (cfr. parere MIT n. 1455/2022).



3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto applicabile solo sul singolo contratto attuativo: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Sono ammessi alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice e in particolare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del Codice in quanto compatibili. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 del Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), del Codice, anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. h) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. h) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, la stazione appaltante provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine di 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti.



L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.



In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.



La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) I professionisti dovranno essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- b) Almeno un professionista deve avere i requisiti per la progettazione antincendio, per cui è richiesta l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.
<https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-aziende-e-i-professionisti/servizi-line-di-prevenzione-incendi/professionisti-antincendio/professionisti-abilitati>.
- c) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente indica nel DGUE il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati;



- d) Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro:

- a) Come specificato al precedente punto 6.1 b) il gruppo di lavoro dovrà prevedere, pena l'esclusione, almeno 1 professionista antincendio. Le competenze in capo al Professionista Antincendio sono stabilite dal DM 5 agosto 2011 modificato dal DM 7 giugno 2016. Il concorrente indica il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE. N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

Si precisa che il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Pertanto, nelle predette ipotesi, le figure professionali potranno essere ricoperte da professionisti terzi, ferma restando la responsabilità esclusiva del progettista. Si precisa, altresì, che nel caso di affidamento a terzi delle attività specialistiche sopra descritte, al progettista non potrà essere riconosciuto alcun adeguamento del corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara in quanto le



suddette prestazioni sono già state computate dalla stazione appaltante nel calcolo del corrispettivo posto a base della presente gara.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Avere realizzato un fatturato specifico per progettazione antincendio espletata nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo complessivo almeno pari al 40% dell'Accordo Quadro (€ 636.000,00 IVA esclusa).

La comprova del requisito è fornita con le seguenti modalità:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Gli operatori economici che, per fondati motivi, non sono in grado di presentare le referenze richieste possono provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

Aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, n. due servizi "di punta" di progettazione antincendio, riferiti alle attività 34 - 65 - 67 - 72 - 74 - 75 ai sensi del D.P.R. 151/2011, il cui importo sia superiore a 100.000,00 IVA esclusa per ciascun servizio.

La comprova dei requisiti è fornita con le modalità sotto riportate.



In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni/enti pubblici/stazioni appaltanti pubbliche, mediante una delle seguenti modalità:

- copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione, delle categorie e ID opere dei lavori cui gli stessi si riferiscono e dei relativi importi;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione, delle categorie e ID opere dei lavori cui gli stessi si riferiscono e dei relativi importi;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione, delle categorie e ID opere dei lavori cui gli stessi si riferiscono e dei relativi importi.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nell'arco temporale di riferimento, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente; non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

6.4 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle



forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera b) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lettera c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionali

Il requisito del servizio di punta di cui al punto 6.3 deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le



norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Il giovane professionista deve essere indicato nel DGUE. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

È fatto obbligo agli operatori economici, che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento temporaneo, di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono assumere, nel rispetto di quanto sopra indicato.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera b) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere



sull'esclusione. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti per l'ammissione alla gara e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti di idoneità e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.



Non è consentito avvalimento in relazione alla qualificazione antincendio da considerarsi compito essenziale di rilevante complessità tecnica, per il quale è richiesto che sia direttamente svolto dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni relative alla progettazione antincendio tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la responsabilità diretta del professionista indicato.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

8. SUBAPPALTO

Al fine di consentire la continuità delle attività di progettazione e verifica dei progetti, nonché l'unitarietà dei progetti, è vietato il subappalto anche parziale delle prestazioni oggetto del presente



affidamento: il subappalto è consentito esclusivamente per indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali e rilievi architettonici.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di ricorso al subappalto, nei limiti di quanto sopra previsto, si applica l'art. 119 del Codice.

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nel DGUE in maniera specifica e dettagliata la prestazione che intende subappaltare mediante compilazione della Parte II Quadro D del predetto documento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Le dichiarazioni di subappalto del concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le prestazioni o le parti di prestazioni che si intende subappaltare.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119 del Codice. I pagamenti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore che dovrà trasmettere, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'accordo quadro.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

a) con versamento PagoPA, come previsto dal Codice Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

Per ogni indicazione circa le modalità di pagamenti spontanei verso l'Università di Firenze, è disponibile la "Pagamenti verso l'Università degli Studi di Firenze" consultabile al link <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10234.html> La causale del pagamento dovrà riportare la dicitura: "Garanzia provvisoria G029/2024" e indicare il codice CIG della procedura. Si rappresenta che il deposito è infruttifero;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; -



- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni,



nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - i. per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - ii. per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.



Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo di € 660,00 previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05



L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in Piattaforma a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1.

La dimensione dei documenti caricati non può superare i 150 Mbps.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.



Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.



Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- e) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve riportare nella documentazione amministrativa la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. eventuale procura;
4. dichiarazione integrativa progettisti;
5. garanzia provvisoria;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
8. ricevuta di pagamento del contributo ANAC di cui al punto 11;
9. patto di integrità;
10. dichiarazione relativa al Protocollo di legalità;
11. dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;



- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella "dichiarazione integrativa dei progettisti" il concorrente dichiara:

a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, estremi di iscrizione ai relativi albi professionali);
- Indicazione e dati identificativi del professionista antincendio.



Per i professionisti associati:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;
- indicazione e dati identificativi del professionista antincendio.

Per le società di professionisti:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- indicazione e dati identificativi del professionista antincendio.

Per le società di ingegneria:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
- indicazione e dati identificativi del professionista antincendio.

Per i consorzi stabili:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- indicazione e dati identificativi del professionista antincendio.



- b) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con Decreto del Rettore, rep. 98/2016 prot. n. 16906, del 08/02/2016, reperibile al link https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- f) di accettare il Patto di Integrità accessibile al seguente link https://static.unifi.it/reserved/trasparenza/modulistica/modulo_patto_integrita.rtf;
- g) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- h) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- i) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 28.



La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.



La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) la dichiarazione di avvalimento;
- b) il contratto di avvalimento.



Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella offerta tecnica.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.



Per le aggregazioni di retisti; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; -
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - a. copia del contratto di rete;
 - b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - a. copia del contratto di rete;
 - b. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;



c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste all'art. 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Con riferimento al criterio relativo a «professionalità e adeguatezza dell'offerta» indicato al punto 17.1 (Max 45 punti): illustrazione di n. 3 servizi svolti, per ciascuno dei quali deve essere presente la progettazione antincendio, per entrambi i seguenti ambiti:
 - attività scolastiche in riferimento all'applicazione del codice antincendio ed in particolare della RTV di cui al DM 7 agosto 2017 e s.m.i.;
 - approccio ingegneristico FSE per edifici vincolati, nei quali detta metodologia rappresenta un approccio non ordinario e in molti casi l'unica soluzione possibile.

I tre servizi potranno essere complessivi o parziali e tali servizi devono essere relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico ed organizzativo, scelti tra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento relativo all'ambito universitario.

La relazione di ciascun servizio dovrà riportare:

- committente;
- attività svolta per il servizio con indicazione del relativo periodo temporale di espletamento;
- indicazioni delle classi e categorie dei lavori con la suddivisione dei relativi importi;
- in caso di RTP, indicazione della quota di partecipazione;
- descrizione del servizio dando evidenza, in particolare, della tipologia di approccio antincendio effettuato.

La relazione descrittiva di ciascun servizio dovrà essere redatta in un numero massimo di 4 (quattro) facciate formato A4, scritte in interlinea singola con carattere ARIAL, dimensione non inferiore a 11. Non sono computati nel numero delle facciate solo le copertine e gli eventuali sommari.

Gli eventuali inserti grafici (tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.), che dovranno essere di formato non superiore al formato A3 (ogni formato A3 sarà considerato alla stregua di due A4), dovranno essere conteggiati nel limite complessivo di ulteriori 4 (quattro) facciate.



- b) Con riferimento al criterio relativo a «efficacia delle modalità di esecuzione del servizio» indicato al punto 17.1 (Max 25 punti):

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta, relativamente al servizio da espletare, sviluppata secondo i seguenti temi:

- Programmazione delle attività, anche in relazione alla contemporaneità di progettazioni richieste.
- Tempistiche di realizzazione coerenti con la loro attuazione.
- Tipologia di supporto (informatico, professionale, ecc...) per l'espletamento del servizio.

La relazione descrittiva dovrà essere redatta in un numero massimo di 4 (quattro) facciate formato A4, scritte in interlinea singola con carattere ARIAL, dimensione non inferiore a 11.

Non sono computati nel numero delle facciate solo le copertine e gli eventuali sommari.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità.

L'offerta economica si compone del seguente documento di offerta:

- A) Modello generato dalla Piattaforma, nel quale l'operatore deve indicare, in percentuale, il valore RIBASSO sul totale ribassabile calcolato sulle prestazioni.

Per il calcolo dell'importo ribassabile è stato considerato l'intero importo delle prestazioni antincendio comprensivo di spese, più la sola quota delle spese della prestazione del rilievo, come da tabella riportata nell'allegato determinazione corrispettivi.

Il valore offerto dovrà essere espresso in percentuale e verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.

Il documento di offerta dovrà essere firmato digitalmente.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:



	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

	Criterio	<i>Punti D</i>	<i>modalità di valutazione</i>
A	professionalità e adeguatezza dell'offerta	45	Saranno ritenute più adeguate e maggiormente rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare sotto vari aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del Concorrente. La Commissione attribuirà una migliore valutazione al Concorrente che abbia prestato il miglior servizio non soltanto nei due ambiti indicati, ma anche nella tipologia di prestazione affine a quelle oggetto della presente procedura d'appalto.
B	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	25	Saranno meglio valutate quelle relazioni che illustrano in modo preciso, più convincente e più esaustivo, le tematiche oggetto della relazione di cui all'offerta tecnica. Sarà quindi considerata preferibile quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista



			nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.
--	--	--	---

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ciascun componente della commissione esprimerà un giudizio secondo i seguenti parametri:

0,9 – 1,0	Ottimo – eccellente
0,7 – 0,8	Buono – molto buono
0,5 – 0,6	Più che sufficiente – discreto
0,3 – 0,4	Limitatamente sufficiente – sufficiente
0,0 – 0,2	Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il punteggio attribuito al criterio sarà determinato moltiplicando il numero massimo dei punti previsti per l'elemento in esame per il coefficiente risultante dalle operazioni indicate.

I punteggi conseguiti su ciascun elemento valutato verranno sommati al fine di determinare il punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica del singolo concorrente.



17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula bilineare

$$C_i = X \cdot (A_i - A_{soglia}) \quad A_i \leq A_{soglia}$$

$$C_i = X + (1 - X) \cdot \frac{(A_i - A_{soglia}) (A_{max} - A_{soglia})}{A_{max} - A_{soglia}} \quad A_i > A_{soglia}$$

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ni} \times P_n$$

Dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.



18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.



20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La stazione appaltante si riserva la valutazione sull'esperienza delle sedute in forma pubblica in quanto l'utilizzo della piattaforma telematica assicura l'intangibilità della documentazione e la tracciabilità delle operazioni senza possibilità di alterazioni (cfr. TAR Napoli 30.11.2021 n. 7692).

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;



- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che in base elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa i primi tre concorrenti in graduatoria, in qualità di aggiudicatari.

Il RUP procede in relazione ad essi a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.



È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dei concorrenti collocatisi ai primi tre posti in graduatoria finale.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Il contratto di Accordo Quadro è stipulato con tutti gli operatori economici individuati non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 180 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria degli aggiudicatari è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, gli Aggiudicatari devono presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto di Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, gli Aggiudicatari possono farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. Agli Aggiudicatari non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso



All'atto della stipulazione del contratto, gli Aggiudicatari trasmettono alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

Gli Aggiudicatari depositano prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

Gli Aggiudicatari comunicano, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa,



tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice, deve essere quindi cura e autoresponsabilità del concorrente omissare/oscurare i dati considerati sensibili o comunque meritevoli di riservatezza.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione



appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti alla pratica oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.